

ALLEGATO 3

5-03434 Centemero: Chiarimenti in merito all'applicabilità di *bonus* fiscali per l'installazione di schermature solari esterne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamato il quadro delle agevolazioni in essere sia per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari esterne (cosiddetto *eco-bonus* di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013), sia per le spese di ristrutturazione edilizia e realizzazione di opere di risparmio energetico (cosiddetto *bonus* casa di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi), evidenziano che, con la risposta n. 10/E del 2020, l'Agenzia delle entrate ha confermato che le schermature solari installate in sostituzione di sistemi oscuranti possono fruire dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento, ritenendo tuttavia che « le tende da esterno e le schermature solari oggetto della fattispecie in esame installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti di cui alla circolare n. 15/E del 2018, par. 2.2.1 ».

Gli Interroganti, rilevato che l'inciso appena richiamato può ingenerare confusione nel mercato e che l'alternatività tra chiusure oscuranti e schermature solari esterne va vista in termini funzionali, chiedono di sapere « se le schermature solari esterne, la cui funzione di risparmio energetico è definita dall'Allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 possano beneficiare dell'*ecobonus* o del *bonus* casa e se in quest'ultimo caso possano fruire dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 488 del 1999, indipendentemente dalla presenza sullo stesso immobile di sistemi oscuranti (veneziane, avvolgibili e persiane e altro) ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Ai fini delle imposte sui redditi, con la circolare dell'Agenzia delle entrate 26 giu-

gno 2023, n. 17/E, è stato, da ultimo, confermato che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), spetta una detrazione dall'imposta lorda (cosiddetto *ecobonus*), con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e/o delle chiusure tecniche mobili oscuranti di cui all'allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, con marcatura CE.

Si tratta di interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché dell'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti e della fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature.

Le schermature solari sono installate esclusivamente sulle esposizioni da est a ovest passando per il sud. La detrazione spetta nel limite massimo di euro 60.000.

Come precisato nel « *Vademecum*: Schermature solari e chiusure oscuranti », disponibile sul sito dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), « L'allegato M del decreto legislativo 311 del 2006, cui fa riferimento la legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato sostituito integralmente dall'allegato B del decreto ministeriale del 26 giugno 2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici" (articolo 7, comma 2). Questo allegato B è stato sostituito, a sua volta, dall'allegato 2 al decreto ministeriale del 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti mi-

nimi degli edifici”, che nel merito riporta le stesse norme del suddetto allegato B ».

Pertanto, per l’installazione dei sistemi di schermatura, è possibile fruire dell’*ecobonus*, nel rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma agevolativa e dei sopra richiamati requisiti tecnici.

Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si fa presente che l’articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al comma 1, lettera *h*), prevede, tra gli interventi agevolabili, i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Come confermato, da ultimo, con la già citata circolare n. 17/E del 2023, le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, è necessario acquisire idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (Circolare del 24 febbraio 1998 n. 57, punto 3.4).

L’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e, pertanto, non è necessario acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici.

In linea di principio, pertanto, la detrazione spetta, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla disciplina agevolativa, qualora sia attestato il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda l’applicabilità agli interventi in oggetto dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, si osserva che:

ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui alla Tabella A allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soggette ad IVA con l’aliquota del 10 per cento « le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457 » – ossia, rispettivamente, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo – « realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni »;

ai sensi dei numeri 127-*terdecies*) e 127-*quaterdecies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l’aliquota IVA del 10 per cento è applicabile, a prescindere dalla tipologia di edificio, rispettivamente, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per la « realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dello stesso articolo ». Si tratta, in forza delle modifiche normative intervenute, degli interventi edilizi, di cui all’articolo 3, primo comma, lettere *c*), *d*) ed *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetto Testo Unico dell’Edilizia), ossia il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica.

Pertanto, si ritiene che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento spetti per l’installazione e/o la sostituzione di sistemi oscuranti effettuate nell’ambito di interventi di recupero agevolati di cui alle anzidette disposizioni e alle condizioni ivi richiamate.